

N. 5/2011

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA  
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)  
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: [m.brodolini@fastnet.it](mailto:m.brodolini@fastnet.it)

- Comitato Nazionale dei Delegati del 13-14.10.2011
    - Comunicazioni del Presidente
    - Fondazione Inarcassa
    - Slitta ancora il saldo del 2010? Minori interessi col pagamento tramite Inarcassa Card?
    - Modifica dello Statuto art. 42 commi 2° e 3°, una decisione giusta o sbagliata?
  - Sta per scadere la dichiarazione annuale e la comunicazione di iscrivibilità.
- 

- Comitato Nazionale dei Delegati del 13-14.10.2011
  - Comunicazioni del Presidente

Tante le notizie fornite dal nostro efficientissimo presidente, per cui ho scritto un mare di appunti e purtroppo sarò costretto a tagliare ampiamente e me ne scuso, ma non posso mettermi a scrivere un libro.

Strani effetti della manovra fiscale, considerando che Inarcassa è un ente privato (o privatizzato) ma che spesso è considerato quale ente pubblico quando conviene allo Stato.

Gli Enti come Inarcassa debbono ora avere dei RUP (Responsabili Unici del Provvedimento) come gli enti pubblici per cui Inarcassa, in assenza di altri riferimenti, ha dovuto nominare RUP tutti i dirigenti onde ottemperare alla norma. Per contro, per legge, ai RUP spetta un compenso aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione, ma il contratto collettivo di Inarcassa non prevede un fondo in tal senso, quindi è nata una categoria nuova ed anomala: il RUP senza compenso. In breve da qualche parte la norma è violata, ma Inarcassa non poteva comportarsi altrimenti.

Controllo obbligatorio della COVIP sul patrimonio immobiliare. Dopo anni in cui Inarcassa, per motivi di efficienza, ha cercato di riunire, ed in effetti ha riunito, tutto il patrimonio in un complesso unitario, tanto da aver nominato il dott. Granata quale Direttore di tutto Patrimonio Inarcassa, ora si trova costretta a dividere nuovamente quanto va e quanto non va a controllo COVIP.

Inarcassa da tempo lamenta l'iniqua doppia tassazione (prima sul patrimonio Inarcassa poi sulle pensioni) ricevendo dai vari ministri e ministeri assicurazioni che, quando vi saranno le condizioni, tale anomalia sarà eliminata. Ora non solo rimane tale doppia tassazione ma addirittura aumenta la penalizzazione. Per fare un confronto i fondi complementari pagavano e pagano l'11,50%, Inarcassa che prima della manovra pagava il 12,5% ora andrà a pagare il 20% come un privato; ogni commento è superfluo.

Le pensioni pubbliche ora vengono pagate in genere con 18 mesi di ritardo (non così Inarcassa che, in quanto privatizzata non deve rispettare tale direttiva, quindi paga subito) ma, nel caso di pensione per totalizzazione, in cui

parte paga Inarcassa parte un ente pubblico, per forza di cose anche per Inarcassa si introduce il ritardo di 18 mesi senza poter far nulla.

Sempre circa le pensioni, quelle superiori a certi importi (2.380 €/mese come trovo da internet) non avranno adeguamenti ISTAT (per la parte eccedente e non ci sono casi pratici presso Inarcassa - un solo caso anomalo) per altri importi non bassissimi (più di 1.428 €/mese c.s.) adeguamenti ISTAT solo al 70% (per la parte eccedente 1.428 €/mese) e purtroppo, volente o nolente, Inarcassa sarà costretta ad applicare tale norma alle pensioni più alte, essendo nella fattispecie equiparata ad un ente pubblico.

Non continuo ma avrete ormai capito che la manovra ha creato un bel caos, e sarà altrettanto caos presso i ministeri cui Inarcassa ha già risposto in che modo ha ottemperato (ad esempio i RUP) ed ora vedremo i ministeri che pesci prenderanno.

Limitazioni alle pensioni di reversibilità.

Ad evitare i cosiddetti matrimoni con le badanti (soggetto italiano di oltre 70 anni alla data del matrimonio, coniuge con un differenziale in meno di oltre 20 anni) la manovra impone che, in caso di morte entro 10 anni, la pensione ai superstiti sia ridotta del 10% per ogni anno mancante ai 10 anni del matrimonio (Inarcassa non potrà che adeguarsi).

Dall'ultimo CND si sono avuti ben 3.176 nuovi iscritti con una media mensile di 1.100 nuovi iscritti al mese, una cifra impressionante che ci ha portato ad oltre 162.000 iscritti, superando di fatto tutte le previsioni che si attestavano al massimo ipotizzato di 160.000.

Consigli agli Iscritti.

Se siete in difficoltà evitate assolutamente la cessione del quinto che dà luogo ad interessi elevatissimi (almeno il 12,5%, al nord, al sud interessi anche maggiori).

In funzione di ciò Inarcassa ha elevato i finanziamenti già stanziati (esauriti o quasi) da 167.000 € a 300.000 €, il prestito d'onore da 40.000 a 70.000, il prestito per chi ha figli in età prescolare da 17.000 a 30.000 € etc.

Con il nuovo sistema sanzionatorio aderendo all'accertamento con adesione per tutte le sanzioni riferite ad anni antecedenti il 2011 si potrà ottenere uno sconto di sanzione del 30% (restano fuori coloro che hanno ommesso la domanda di iscrizione per oltre 4 anni).

Sono circa 25.000 gli irregolari per un importo di 200.000 euro circa (in 600 colleghi si concentrano 70.000 € di debito) per cui attenzione alle lettere di prossimo arrivo.

Per chi era nelle condizioni di essere iscritto e non ha mai presentato domanda, visto che con le operazioni Poseidone 1, 2 e 3 ben difficilmente sfuggirà alle ricerche dell'INPS che poi provvederà ad informare Inarcassa, è altamente consigliabile effettuare domanda di iscrizione prima di essere scoperti o comunque prima che sia pervenuta la notifica di Inarcassa. In tal modo la sanzione passa dal 100% (vige il precedente sistema sanzionatorio per gli anni anteriori al 2011, questa almeno è l'interpretazione degli uffici, interpretazione da cui mi dissocio, ma non posso farci nulla) al 50%. L'ufficio poi nel comunicare le sanzioni proporrà l'accertamento con adesione con una ulteriore riduzione del 30% (in pratica si avrà una sanzione del 35% più interessi).

Bene il settore dichiarazioni on line ed Inarcassa card.

Dichiarazioni on line 181.661 già effettuate in data al 10.10.2011, le Inarcassa card in pari data erano 20.131 con 28.000 pagamenti effettuati.

---

- Comitato Nazionale dei Delegati del 13-14.10.2011  
- Fondazione Inarcassa

Eletti rapidamente i componenti di nomina del CDA di Inarcassa, e la scelta è caduta su nomi di prestigio quali l'ing. Mauro Di Martino e l'arch. Andrea Tomasi. Altrettanto rapidamente la Fondazione ha scelto il presidente nella persona dell'arch. Andrea Tomasi ed ha predisposto tutti gli atti per diventare operativa.

I migliori auguri di buon lavoro all'arch. Andrea Tomasi ed a tutto il direttivo.

Inarcommunity alla Fondazione Inarcassa? Sembra proprio di sì, almeno questo è l'indirizzo che ha dato il CND, ma sarà poi la Fondazione, nella sua autonomia a stabilire indirizzi, budget etc..

Personalmente ritengo positiva la sinergia tra Fondazione ed Inarcommunity, staremo a vedere i futuri sviluppi.

---

- Comitato Nazionale dei Delegati del 13-14.10.2011  
- Slitta ancora il saldo del 2010? Minori interessi col pagamento tramite Inarcassa Card?

Due argomenti su cui decide il CDA, quindi le raccomandazioni in tal senso presentate da alcuni delegati in sede di CND sono solo un indirizzo che il CND dà al CDA che rimane comunque autonomo nelle sue decisioni.

Slitta ancora il saldo del 2010? Probabilmente no, ma .....

Il presidente arch. Muratorio infatti, prima di una qualsiasi espressione di volontà del CND sottolineava che la crisi, data alla mano, pur non essendo assolutamente risolta, presenta però degli indicatori di ripresa circa i redditi degli iscritti; sarebbe poi la terza volta dell'eventuale proroga, e quindi si potrebbe avere, in futuro, una falsa aspettativa per gli iscritti. Infine in ogni caso il 4% è stato incassato da moltissimo tempo, e non è corretto che l'interessato lo trattenga ad interessi irrisori.

Per alzata di mano è stato chiesto informalmente al CND di esprimere se era favorevole o meno a tali richieste e la stragrande maggioranza è risultata in entrambi i casi favorevole al rinvio ed alla richiesta di minori interessi.

Al solito staremo a vedere, e probabilmente ai primi di dicembre avremo le risposte.

---

- Comitato Nazionale dei Delegati del 13-14.10.2011

- Modifica dello Statuto art. 42 commi 2° e 3°, una decisione giusta o sbagliata?

Visto l'andamento della discussione nei CND precedenti, visto che era l'ultima occasione per evitare un provvedimento che si presterà in futuro ad azioni legali in cui prevedo (è una mia opinione e staremo a vedere tra 4-5 anni cosa succederà) Inarcassa soccombente, mi davo da fare per proporre un ventaglio di provvedimenti, tutti migliorativi rispetto alla proposta emersa (vedasi mio articolo precedente) che potessero da una parte rapidamente ridurre sino ad abolire i "privilegi" (art. 42 commi 2° e 3°) dall'altra evitare ad Inarcassa di incappare in una serie di azioni legali in ogni caso controproducenti.

Rammento che l'interpretazione sinora data da Inarcassa all'art. 42 comma 2 (gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni) nel senso di iscritti a quella data (29.1.81) è stata ripetutamente condannata dai giudici (Corte Suprema di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 17 aprile 1989, n. 1818; Corte Suprema di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 18532 del 25 agosto 2006; Corte Suprema di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 8 agosto 2007 n. 17424/2007; Corte Suprema di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 13815/2008 del 27 maggio 2008) per cui ora Inarcassa è costretta ad accettare le domande di chi intende usufruire di tale articolo essendo stato iscritto in data anteriore al 29.1.1981.

Attenzione, con l'interpretazione letterale basta essere stato iscritto, a nulla rileva che si sia o meno ottenuta la restituzione dei contributi, in quanto nulla dice in tal senso sia la legge 81/91 ripresa dalla 290/90, poi dallo Statuto,

Per la verità Inarcassa "ci prova" a far respingere agli uffici la prima domanda, ma accetta il successivo ricorso al CDA, e ciò ovviamente non fa onore alla cassa che ora rischia il contenzioso anche per aver "fuorviato" le giuste richieste degli iscritti con risposte non corrette, che per di più tuttora proseguono, il sottoscritto ne ha diretta esperienza.

Chi, avendo all'epoca diritto alla pensione retributiva con almeno 20 anni, si è visto rigettare la domanda, con il consiglio o di attendere sino al compimento dei 30 anni di anzianità o in alternativa di accontentarsi della PPC (Prestazione Previdenziale Contributiva) non essendo possibile accettare la sua domanda di pensione, è stato "turlupinato".

Alcuni in tale situazione stanno instaurando un contenzioso; personalmente ritengo sia meglio chiedere la revisione delle decisioni alla luce delle sentenze sopravvenute, può darsi che la richiesta venga accolta; in tal modo Inarcassa e l'interessato eviteranno l'azione legale, comunque dannosa ad entrambi.

Alla luce di tutti questi ragionamenti ecco quanto da me proposto (riporto quasi integralmente, chi vuole saltare può farlo senza problemi).

ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI

Oggetto: Protocollo: 165 /Pres/2011, emendamenti alle proposte di modifica dell'art. 42, commi secondo e terzo, dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 10.10 del Regolamento interno per le riunioni del Comitato Nazionale dei Delegati il sottoscritto ing. Brodolini Mario-Francesco allega alcuni emendamenti alla bozza finale presentata.

Ritengo necessario illustrare le motivazioni di tali emendamenti, dato che difficilmente potrò farlo nel breve tempo a disposizione in sede di CND.

La bozza finale tiene ovviamente conto delle proposte emerse in sede di CND ma contrasta nettamente con il parere dall'Avv. Prof. Massimo Luciani datato 21 febbraio 2011 alla base dell'istruttoria della proposta di modifica statutaria, parere in possesso di tutti i Delegati cui si rimanda.

In breve la proposta non tiene conto di quanto stabilito dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335 che, per comodità, in parte si riproduce

Art. 3. (Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale), comma 12.

"12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni e' da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile e' definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge.

"E' evidente che nella bozza finale non vi è alcun rispetto del principio del pro rata il che, di per sé, espone l'eventuale delibera ad azioni legali.

Se si rilegge il parere dell'avv. Luciani anche il criterio di gradualità non è assolutamente rispettato, come pure vi sono altri aspetti, tutt'altro che secondari, che consentirebbero l'impugnazione della delibera.

Dato il quadro normativo chiaro suesposto, con altissima probabilità di vedere Inarcassa soccombente in giudizio, con un risultato economico antitetico a quello prefissato, non ritengo corretto che tali spese di giudizio siano eventualmente sostenute da Inarcassa, bensì da chiunque abbia responsabilmente contribuito a tale modifica statutaria, che quindi dovrà assumersi direttamente quanto meno l'onere delle future spese di giudizio. In merito prego il Direttore Generale ed i Revisori dei Conti di vigilare.

Altro aspetto fortemente negativo è che tale delibera permetterebbe, per ulteriori tre anni, il perdurare di una situazione deprecata per il persistere di un privilegio che si vuole quanto prima modificare sino all'eliminazione.

A tal proposito se è vero che la cassa dall'operazione avrebbe un ritorno economico, è altrettanto vero che tale ritorno, in termini di bilancio, è assolutamente trascurabile (ulteriore motivo di impugnazione).

Chiarite le motivazioni vengo alle possibili modifiche che rispettino la gradualità, il pro rata etc. osservando che si può agire su uno o più parametri

- 1 - introdurre, all'approvazione ministeriale il contributivo per le annualità ancora non maturate;
- 2 - aumentare gradualmente gli anni di anzianità necessari a partire dall'approvazione ministeriale;
- 3 - aumentare gradualmente il requisito di età anagrafica necessario, sempre a partire dall'approvazione ministeriale.

Il grande vantaggio dei punti predetti rispetto alla bozza finale presentata, sta nel fatto che immediatamente all'approvazione ministeriale i privilegi vengono ridotti, conseguentemente per la cassa il beneficio economico è immediato e non differito a tre anni di distanza, inoltre la platea degli interessati è decisamente superiore.

Il punto 1) ha il grande vantaggio di essere assolutamente inattuabile dal punto di vista legale ma, la penalizzazione degli iscritti, dal punto di vista economico, potrebbe sembrare leggera se paragonata a quella della bozza finale.

Il punto 2) avrebbe invece il duplice risultato pratico di penalizzare maggiormente dal punto di vista economico gli interessati ed essere anche poco attaccabile legalmente; il beneficio economico per Inarcassa aumenta combinando il punto 2) al punto 1) e può essere stimato paragonabile al beneficio prodotto dalla bozza finale, spalmato però su un maggior numero di interessati.

Il punto 3) penalizzando maggiormente dal punto di vista economico gli interessati porterebbe maggiori vantaggi alla cassa, introducendo però l'aumento dell'età pensionabile, come peraltro già fatto da altre casse (ad esempio cassa forense con età pensionabile a 70 anni). Per contro non innalzandosi l'età pensionabile per tutti, i rischi nel caso, anzi, nella certezza dell'azione legale, visti gli importi in gioco, sarebbero certamente maggiori. Il beneficio economico per Inarcassa, senza eccessivi aggravii di rischio, aumenta combinando il punto 3) al punto 1).

Combinare i punti 2) e 3) potrebbe sembrare un doppione ma non lo è ed i benefici per Inarcassa aumenterebbero ancora, specie se si aggiunge anche il punto 1).

In sintesi suggerirei il seguente ordine, dal più lontano al più vicino: emendamenti dal n. 1 al n. 7.

Infine un cenno sulle valutazioni economiche espresse.

Chi alla data del 29.1.1981 era già iscritto ad Inarcassa all'epoca doveva avere almeno 26 anni ma, considerando la media dei possibili aventi diritto, verosimilmente si indica in circa 30 anni l'età media (ingegneri architetti) dei neoiscritti. Tali iscritti mediamente avrebbero al gennaio 2012 (ipotetica data di approvazione ministeriale) 61 anni di età anagrafica (con un minimo di 57 anni per pochissimi). Se fosse approvata la bozza finale, visto il transitorio di tre anni, chi ha 62 o più anni non sarebbe affatto penalizzato, mentre chi ha 61 o meno anni lo sarebbe totalmente, si può stimare quindi meno del 50% di penalizzazioni.

Già con l'emendamento 3 il bilancio per la cassa potrebbe essere favorevole, infatti la penalizzazione interesserebbe il 100% degli interessati, pur se in misura diversificata; se la media ha 61 anni alla data di approvazione ministeriale, 5 anni passeranno dal calcolo retributivo al calcolo contributivo, per chi matura almeno i 20 anni a 65 anni, ma per chi non li matura, ad esempio chi ha 60 anni (alla data di approvazione ministeriale) gli anni da 5 passeranno a 7, per chi ne ha 59 passeranno a 9 e così via.

Con l'emendamento 5 certamente il bilancio cassa è in attivo, infatti la penalizzazione interesserebbe il 100% degli interessati, per di più con un contributivo più lungo per tutti. Per chi ha 61 anni il contributivo sarebbe per 10 anni il che di per sé già pareggerebbe i conti ma con il vantaggio che anche chi è prossimo alla maturazione dei requisiti verrebbe comunque penalizzato.

L'emendamento 6 si presenta solo per completezza ma la sua efficacia è valutabile con maggiore difficoltà, mentre l'emendamento 7 è certamente il più efficace, anche se in modesta misura, in termini economici, per contro si ha una maggiore complicazione.

Recanati 2 giugno 2011 Con osservanza ing. Brodolini Mario-Francesco

Ed ecco le mozioni da raffrontare con il Testo vigente, ove in corsivo si hanno le variazioni (riporto ancora integrale, chi vuole saltare può farlo; chi fosse interessato ad avere notizie circa il citato parere dell'avv. Luciani può contattarmi)

Art. 42 - Norme transitorie

42.2 – Gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni.

42.3 – In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'articolo 25.

Bozza finale proposta da CDA

Art. 42 - Norme transitorie

42.2 – Gli iscritti ad Inarcassa, che abbiano conseguito periodi di iscrizione e contribuzione in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di venti anni *purché, entro il termine perentorio di tre anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti, abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età anagrafica e abbiano conseguito almeno venti anni di iscrizione e contribuzione. Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958.*

42.3 – In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'articolo 25.

In pratica nella proposta del CDA l'art. 42.3 resta invariato.

Emendamento Brodolini 1

Art. 42 - Norme transitorie

42.2 – Gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni *Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958.*

42.3 – In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'articolo 25 *per gli anni antecedenti la data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti, e con il sistema di calcolo contributivo per gli anni successivi.*

Emendamento Brodolini 2 (poi ritirato per le motivazioni a seguire)

Art. 42 - Norme transitorie

42.2 – Gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia *purché abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età anagrafica ed abbiano conseguito l'anzianità minima e periodi di iscrizione e contribuzione per almeno il numero di anni sottoindicati:*

*ventuno anni di anni alla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*ventidue anni decorsi due anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*ventitré anni decorsi quattro anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*e così via aumentando un anno ogni due anni di tempo trascorso dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti.*

*Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958.*

42.3 – In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'articolo 25.

In pratica l'art. 42.3 resta invariato rispetto al testo vigente.

#### Emendamento Brodolini 3

##### Art. 42 - Norme transitorie

42.2 – Gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia *purché abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età anagrafica ed abbiano conseguito l'anzianità minima e periodi di iscrizione e contribuzione per almeno il numero di anni sottoindicati:*

*ventuno anni di anni alla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*ventidue anni decorsi due anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*ventitré anni decorsi quattro anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*e così via aumentando un anno ogni due anni di tempo trascorso dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti.*

*Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958.*

42.3 – In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'articolo 25 *per gli anni antecedenti la data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti, e con il sistema di calcolo contributivo per gli anni successivi.*

#### Emendamento Brodolini 4 (poi ritirato per le motivazioni a seguire)

##### Art. 42 - Norme transitorie

42.2 – Gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni *purché abbiano compiuto l'età anagrafica sottoindicata:*

*sessantasei anni di anni alla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*sessantasette anni decorsi due anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*sessantotto anni decorsi quattro anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*sessantanove anni decorsi sei anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*settanta anni decorsi otto anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti.*

*Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958.*

42.3 – In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'articolo 25.

In pratica l'art. 42.3 resta invariato rispetto al testo vigente.

Emendamento Brodolini 5 (poi ritirato per le motivazioni a seguire)

Art. 42 - Norme transitorie

42.2 – Gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni *purché abbiano compiuto l'età anagrafica sottoindicata:*

*sessantasei anni di anni alla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*sessantasette anni decorsi due anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*sessantotto anni decorsi quattro anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*sessantanove anni decorsi sei anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*settanta anni decorsi otto anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti.*

*Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958.*

42.3 – In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'articolo 25 *per gli anni antecedenti la data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti, e con il sistema di calcolo contributivo per gli anni successivi.*

Emendamento Brodolini 6 (poi ritirato per le motivazioni a seguire)

Art. 42 - Norme transitorie

42.2 – Gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni *purché abbiano compiuto l'età anagrafica ed abbiano conseguito l'anzianità minima e periodi di iscrizione e contribuzione per almeno il numero di anni sottoindicati:*

*sessantasei anni di anni di età e ventuno anni di anni anzianità e contribuzione alla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*sessantasette anni di anni di età e ventidue anni di anni anzianità e contribuzione decorsi due anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*sessantotto anni di anni di età e ventitré anni di anni anzianità e contribuzione decorsi quattro anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*sessantanove anni di anni di età e ventiquattro anni di anni anzianità e contribuzione decorsi sei anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*settanta anni di anni di età e venticinque anni di anni anzianità e contribuzione decorsi otto anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti.*

*Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958. Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958.*

42.3 – In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'articolo 25.

In pratica l'art. 42.3 resta invariato rispetto al testo vigente.

Emendamento Brodolini 7 (poi ritirato per le motivazioni a seguire)

Art. 42 - Norme transitorie

42.2 – Gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni *purché abbiano compiuto l'età anagrafica ed abbiano conseguito l'anzianità minima e periodi di iscrizione e contribuzione per almeno il numero di anni sottoindicati:*

*sessantasei anni di anni di età e ventuno anni di anni anzianità e contribuzione alla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*sessantasette anni di anni di età e ventidue anni di anni anzianità e contribuzione decorsi due anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*sessantotto anni di anni di età e ventitré anni di anni anzianità e contribuzione decorsi quattro anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*



*sessantanove anni di anni di età e ventiquattro anni di anni anzianità e contribuzione decorsi sei anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti, settanta anni di anni di età e venticinque anni di anni anzianità e contribuzione decorsi otto anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti.*

*Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958. Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958.*

42.3 – In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'articolo 25 *per gli anni antecedenti la data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti, e con il sistema di calcolo contributivo per gli anni successivi.*

L'ho fatta lunga solo per far capire che volevo dare al CND la più ampia possibilità di scelta in maniera che si potesse calibrare la pesantezza della modifica statutaria a seconda dell'incisività dei risultati da raggiungere

Per sintetizzare il primo concetto (emendamento 1) proponevo il retributivo per gli anni passati ed il contributivo per gli anni futuri.

Tale modifica era tecnicamente inattaccabile da un punto di vista legale ma probabilmente era un pò blanda, viste le intenzioni espresse dai CND precedenti.

Il secondo concetto (emendamento 2) mi portava a proporre l'aumento dei 20 anni in maniera graduale (1 anno all'approvazione ministeriale, quindi 21 di anzianità, poi un anno ogni 2 – 22 anni l'anno successivo, - 23 anni dopo ulteriori 2 anni e così via sino ai 30 anni quando si rientra nella normalità).

Tale modifica era tecnicamente inattaccabile da un punto di vista legale ed in termini economici poteva ritenersi paragonabile a quella proposta dal CNA, con l'enorme vantaggio della gradualità.

Il terzo emendamento sommava i due precedenti e lo ritenevo quello che poteva essere veramente utilizzato.

Il terzo concetto (emendamento 4, l'emendamento 3 era, come detto, la somma dei primi 2) mi portava a proporre l'aumento graduale dell'età pensionabile solo per tali "privilegiati (1 anno all'approvazione ministeriale, quindi 66 di anzianità, poi un anno ogni 2 – 67 anni l'anno successivo, - 68 anni dopo ulteriori 2 anni e così via sino ai 70 anni).

Naturalmente tale emendamento penalizzava ancora di più i "privilegiati" ma era attaccabile per disparità di trattamento, infatti aumentava l'età pensionabile solo per gli interessati restando invariata per gli altri l'età a 65 anni, quindi era prevedibile un attacco per disparità di trattamento. Comunque era sempre meglio tale innovazione piuttosto che il taglio draconiano dopo tre anni di transitorio.

Gli altri emendamenti erano combinazioni dei precedenti sempre più penalizzanti sino ad arrivare al n. 7 che applicava tutti e tre i concetti.

Veniamo a quanto successo.

Essendo l'unico ad aver presentato emendamenti si iniziava ovviamente da lì, ma l'antifona alla discussione non prometteva niente di buono, infatti prima della discussione il CDA dava la parola ad un legale (dato il brusio in

sala -altro segnale negativo- non ho ben capito se all'uopo prescelto o se interno degli uffici cassa.

In oltre 15 anni di CND non mi è mai capitato che il CDA abbia chiamato un legale per analizzare una presentazione a degli emendamenti di un delegato, un onore cui avrei fatto volentieri a meno, ed un onere per la cassa che non volevo di certo.

Il legale contestava in due punti la presentazione che ho sopra riportato

1) il sottoscritto avrebbe distorto il senso del parere dell'avv. Luciani riportandolo in maniera parziale ed alterata (ovviamente sintetizzo),

2) vi è un precedente nel comportamento di Inarcassa che in altra occasione (Comitato Nazionale dei Delegati del 1-2 aprile 2004, n.d.r.) stabilì un periodo transitorio di tre anni (n.d.r. in occasione della modifica dell'art. 40, -prestazione previdenziale contributiva al posto della restituzione dei contributi per chi non avesse raggiunto un'anzianità minima per la pensione retributiva,- in proposito vedasi il mio articolo 4 bis o 5 dell'aprile 2004, nonché gli articoli immediatamente precedenti e successivi), quindi non si trattava di un aspetto novitario ma di una prassi consolidata e perfettamente lecita visti gli esiti di tale modifica.

Prima di illustrare le mozioni facevo presente al legale che

1) da un punto di vista puramente legale, nel riportare il parere dell'avv. Luciani, effettivamente non lo avevo fatto integralmente e potevo aver trascurato alcune parti del parere ritenendole secondarie, cosa che evidentemente non è stata condivisa, tuttavia ritenevo di non avere stravolto tale parere e mi riferivo alla gradualità del provvedimento auspicata dal prof. Luciani. D'altra parte il mio mestiere è quello di ingegnere e non di legale, quindi è normale che possa essere stato imperfetto nell'esposizione da un punto di vista legale, tuttavia ritenevo di non aver affatto nulla di eclatante.

In merito al provvedimento proposto dal CNA, se si volessero rappresentare nel tempo le uscite della cassa a favore dei cosiddetti "privilegiati", si avrebbe nel tempo, dall'approvazione dei ministeri, una linea retta orizzontale (uscite invariate per effetto del transitorio che non modifica nulla) e, dopo tre anni si avrebbe una secca diminuzione delle uscite quantificabile almeno nel 70% dell'importo precedente, il tutto in un'unica soluzione (passaggio dal retributivo al contributivo) quindi un abisso.

Le mie proposte consistevano invece in delle curve in diminuzione o dei piccoli gradini o una combinazione di tali elementi con effetto immediato dall'approvazione ministeriale; in ogni caso c'era una gradualità numerica o temporale (o entrambe) nel raggiungere la riduzione di prestazioni auspicata.

2) altrettanto vero che avevo trascurato il precedente periodo transitorio introdotto in una occasione precedente, ma in effetti il provvedimento citato fu da me aspramente osteggiato in sede di CND per gli stessi motivi di oggi.

Successivamente poi, nel merito il sottoscritto, assieme ad altri 81 colleghi di tutta Italia, fece ricorso al TAR del Lazio, ricorso tuttora pendente, come risulta da un recentissimo controllo degli atti del TAR Lazio, quindi trattasi di precedente nei cui confronti non si ha una sentenza nel merito (n.d.r. Riporto i dati per esteso in quanto da più parti richiestimi - Tar Lazio Sede di Roma Dettaglio del Ricorso Num. Reg. Gen.: 10475/2005 Data Dep.: 23/11/2005 Sezione: 3B Oggetto del ricorso: Annullamento Decreto Interministeriale 22.07.05 di approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Inarcassa; Istanza di fissazione: SI; Istanza di prelievo: SI; Ricorrenti/Resistenti: ricorrente Raffaelli Francesco ed altri, ricorrente

secondario Agnusdei Matteo Antonio, ... ricorrente secondario Brodolini Mario Francesco ... avvocati Massimo Luciani, Ilde Follieri, Enrico Follieri; Atti Depositati ...-inutile riportarli tutti- ... di cui l'ultimo N.Protocollo 2010062133, Deposito 08/10/2010, Parte Raffaeli Francesco ed altri, Atto Depositato: domanda prelievo, Provvedimenti Collegiali: Nessun Provvedimento, Provvedimenti Monocratici: Nessun decreto, Udienze: Data fiss. Udienza: 02/02/2006; Tipologia udienza: Camera di Consiglio; Relatore: Massimo Luciano Calveri; Tipologia del relatore: Consigliere, Secondo componente: Saverio Corasaniti, Tipologia componente: Consigliere, Terzo componente: Francesco Arzillo Tipologia componente: Consigliere) quindi non è oggi dato sapere chi è, o sarà considerato, nel giusto.

Illustravo poi, in pochi minuti, le mozioni come già ampiamente riportato.

A questo punto interveniva il Direttore Generale che esprimeva tutta una serie di dubbi (ancora nota negativa) relativi alla molteplicità degli emendamenti che poneva problemi in fase di votazione, ed effettivamente esistevano tali problemi, nonostante la mia numerazione fosse già impostata nell'ordine di possibile votazione.

Poiché non era mia intenzione fare alcun ostruzionismo con emendamenti "fiume" intervenivo per semplificare, ritirando le mozioni che ritenevo meno idonee, lasciando solo le due proposte principali: la mozione 1) (contributivo per il futuro) e la mozione 3) (contributivo per il futuro e contemporaneo innalzamento graduale dell'anzianità a 21-22 etc sino a 30 anni).

Così facendo avevo drasticamente ristretto le possibili scelte, ma l'ambiente non sembrava sereno per una discussione ampia per cui era opportuno semplificare.

Riporto le norme vigenti nello Statuto e le proposte di modifica (per chi avesse saltato la parte superiore)

#### Testo vigente Art. 42 - Norme transitorie

42.2 – Gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni.

42.3 – In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'articolo 25.

#### Art. 42 - Norme transitorie -Emendamento Brodolini 1

42.2 – Gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni.

*Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958.*

42.3 – In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'articolo 25 *per gli anni antecedenti la data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti, e con il sistema di calcolo contributivo per gli anni successivi.*

Interventi contro la mozione 1) in abbondanza, votazione ed ampia bocciatura tutto sommato prevista visto che era il provvedimento più leggero ed il CND usa accanirsi contro i professionisti cosiddetti di “serie B”  
Emendamento Brodolini 1     voti favorevoli 30, contrari 270, astenuti 10

Si passava quindi all'emendamento 3, quello su cui puntavo maggiormente in quanto, a conti fatti, presentava solo lati positivi rispetto alla proposta del C.D.A. (efficacia immediata, gradualità nell'applicazione, ritorno economico per Inarcassa paragonabile se non addirittura migliore) per cui ero fiducioso, nonostante le premesse non favorevoli.

#### Art. 42 - Norme transitorie -Emendamento Brodolini 3

42.2 – Gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia *purché abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età anagrafica ed abbiano conseguito l'anzianità minima e periodi di iscrizione e contribuzione per almeno il numero di anni sottoindicati:*

*ventuno anni di anni alla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*ventidue anni decorsi due anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*ventitré anni decorsi quattro anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*e così via aumentando un anno ogni due anni di tempo trascorso dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti.*

*Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958.*

42.3 – In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'articolo 25 *per gli anni antecedenti la data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti, e con il sistema di calcolo contributivo per gli anni successivi.*

Interventi contro la mozione 3) solo quello del Presidente Inarcassa che incitava a votare contro per “farla finita” con questi privilegi che permangono da oltre 30 anni.

Dato il carisma del Presidente e dato che il Presidente stesso mostrava di non aver compreso appieno la portata della mia mozione mi è apparsa ormai chiara la bocciatura, ma non certo bei numeri, infatti

Emendamento Brodolini 3     voti favorevoli 19, contrari 286, astenuti 11  
quindi voti favorevoli 17 più i miei 2, ancor peggio di prima, con un emendamento nettamente migliore.

Ovvio il seguito: proposta del CDA

#### Art. 42 - Norme transitorie

42.2 – Gli iscritti ad Inarcassa, che abbiano conseguito periodi di iscrizione e contribuzione in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di venti anni *purché, entro il termine perentorio di tre anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da*

*parte dei Ministeri vigilanti, abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età anagrafica e abbiano conseguito almeno venti anni di iscrizione e contribuzione. Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958.*

42.3 – In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'articolo 25.

In pratica nella proposta del CDA l'art. 42.3 resta invariato.

Mia dichiarazione di voto contraria in quanto tale proposta, nel caso passasse, spalancherebbe le porte ad un contenzioso in cui, a mio avviso, la cassa avrà la peggio.

Proposta del CDA                                  voti favorevoli 299, contrari 17, astenuti 16

Finisce così? Non credo proprio!

Vi prego prima di seguire l'esempio illuminante ed un pò provocatorio poi, se proprio l'argomento non vi interessa (da dovrebbe perché interessa anche i "professionisti di serie A", passate pure avanti.

Nel 1981 la Legge 6/81, nel regolamentare la allora CNPAIA prevedeva, all'articolo 11, che la CNPAIA avesse un fondo di garanzia almeno pari a 2 anni delle pensioni in essere.

Nel 1995 il nuovo Statuto (privatizzazione) prevedeva che tale fondo di garanzia fosse almeno pari a 5 anni delle pensioni in essere, e tale è ancora oggi lo Statuto.

Negli anni però lo Stato, tramite leggi, allargò sempre più l'arco temporale di verifica, tanto che ora Inarcassa deve essere in grado di erogare le pensioni in essere tra 30 anni, con l'invito esplicito ad una verifica a 50 anni.


A seguito della normativa superveniens Inarcassa si attivò, ed in merito riferii con le notizie n. 8/2010 del novembre 2010 cui rimando per eventuali approfondimenti.

Ammettiamo che lo Stato stringa ancora e richieda la sostenibilità a 50 anni, cioè richieda che Inarcassa sia in grado di erogare le pensioni in essere tra 50 anni.

Per non ripartire da zero riprendo, dalle mie notizie 8/2010 il grafico relativo alla valutazione "a gruppo chiuso" (valutazione che prevede che non vi siano più nuove iscrizioni ad Inarcassa proseguendo gli attuali iscritti nell'attività - è un'ipotesi per valutare lo stato di salute di un ente che lo Stato potrebbe richiedere).

Per Vostra comodità ripresento, a seguire, tale grafico (ipotesi di gruppo chiuso).

Tale grafico, abbastanza attuale ed eventualmente da modificare in negativo a causa della crisi economica, in ascisse presentava gli anni a seguire sino al 50°, in ordinate il capitale Inarcassa, positivo o ipoteticamente negativo in futuro (oltre i 30 anni).



Ovvio che in una situazione del genere, per il risanamento della situazione a 50 anni, si avrebbe l'immediato commissariamento dell'ente, con immediato passaggio al sistema contributivo etc. etc.

Nulla da dire?

Siete tutti contenti o forse siete indignati che la vostra pensione oggi prevista ad esempio in 3.400 €/mese (fatevi la simulazione per conoscere l'importo della Vostra pensione su Inarcassa OnLine) vada a finire a 850 €/mese? (ed ancora fatevi la simulazione per conoscere l'importo della Vostra PPC su Inarcassa OnLine, e vedrete che la proporzione dei numeri sarà abbastanza rispondente, non i numeri che dipendono dai Vostri redditi, dall'anzianità etc.)

Tutte fantasie? Eppure una cosa del genere è già successa con l'INPS, sull'orlo della bancarotta, e con la legge "Dini" (335/95) lo stato sancì il passaggio al contributivo.

Ciononostante lo Stato stesso prevede un passaggio graduale, lasciando il calcolo della pensione degli anni precedenti col retributivo e stabilendo il calcolo contributivo per il futuro.

La proposta del CDA, ormai approvata, fissa un periodo di ulteriori 3 anni di sussistenza dell'art. 42 nella sua forma attuale (pensione retributiva agli iscritti in data anteriore al 29.1.1981 con almeno venti anni di anzianità contributiva ed ovviamente almeno 65 anni di età) poi fine di tale "privilegio" con un taglio netto: contributivo per anni a venire e per gli anni passati.

In questa situazione alla data x Tizio godrà del "privilegio" ma Caio, di un giorno più giovane, non ne avrà più diritto, cioè da un giorno all'altro la pensione di Tizio sarà, ad esempio di 3.400 €/mese (retributivo) e quella di Caio di 850 €/mese (contributivo).

Facciamo due conti: si hanno oltre 2.500 €/mese di differenza, oltre 30.000 €/anno di differenza e, ipotizzando 19 anni di pensione (vita media di 84 anni ricomprendendo anche l'eventuale reversibilità ai superstiti), una

differenza complessiva di oltre 570.000 €, cifra per cui credo chiunque si rivolgerà al legale per tentare di colmare tale evidente disparità di trattamento.

Ormai sono oltre 15 anni che mi batto a difesa dei cosiddetti “professionisti di serie B” in difesa dei più deboli, delle minoranze indifese ... inutile ripetersi, senza essere mai (quasi mai se si trascura una mozione sul tetto massimo delle sanzioni) riuscito ad ottenere alcun consenso.

La sensazione è quella di combattere contro i mulini a vento, ma non importa, se si è convinti veramente si continua a lottare, la partita in Inarcassa è chiusa ma manca il via libera dei ministeri, ovvio il mio ricorso (ne ho fatti diversi senza avere mai alcun riscontro, quindi chi è interessato non si illuda).

Il passo successivo? Il ricorso al TAR ?

Vista la precedente esperienza relativa alla modifica dell'articolo 40 con relativo ricorso al TAR del Lazio datato 12.11.2005, dichiarato urgente sia pur nel limite dei tre anni, in cui a quasi sei anni di distanza non è stata fissata neppure la data della prima udienza, direi proprio di no.

Guerra persa? Per quel che mi riguarda probabilmente sì, nulla potrà dopo il ricorso ai ministeri, ma per gli interessati non è finita.

Dopo la pubblicazione per estratto in G.U. della modifica (passeranno almeno alcuni mesi, appena a conoscenza ve lo farò sapere) sentite il Vostro legale di fiducia (ogni caso ha sue peculiarità) ma il ricorso al giudice del Lavoro locale è una concreta possibilità, viste le argomentazioni.

Se poi qualcuno riuscisse a fare breccia, pur dispiacendomi per le sorti di Inarcassa che ho sempre e comunque a cuore, non mi sentirò più Don Chisciotte ma Robin Hood.

- 
- Sta per scadere la dichiarazione annuale e la comunicazione di iscrिवibilità.

Il 31 ottobre scade il termine il termine per la cosiddetta Dich. (dichiarazione annuale – redditi 2010) nonché la comunicazione di iscrिवibilità, poi scatteranno le sanzioni.

Sul sito di Inarcassa, pagina di apertura, in alto (sinistra) trovate la guida ed a destra della guida tre tutorial (esempi) animati che ti guideranno passo per passo alla Registrazione al servizio telematico, all'invio della dichiarazione e al calcolo e versamento del contributo.

Fate in ogni caso la dichiarazione, magari sbagliando, non abbiate paura, la correzione è sempre possibile. Se la dichiarazione si blocca e non capite perché, provate a mettere zero nelle caselle che non sono di vostro interesse (ad esempio se non siete in uno studio associato mettete zero su tali redditi, è probabile che si superi il blocco).

Chi ha avuto rapporti di collaborazione (non utenti finali) con ingegneri ed architetti (fatture esenti dal contributo integrativo all'epoca al 2%, oggi 4%) dovrà compilare anche le relative liste (A, B o entrambe nel caso abbia avuto rapporti sia in entrata che in uscita).

Infine chi non ha comunicato la propria condizione di iscrिवibilità (condizioni: iscrizione all'albo, titolarità di partita IVA, non essere non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata – attenzione, coloro che sono andati in pensione non sono più iscritti ad altra forma di previdenza

obbligatoria, quindi se hanno p. IVA e sono nell'albo debbono iscriversi come il neo laureato che prende p. IVA e non è dipendente) può farlo senza penalità sempre entro ottobre.

---

Alla prossima, presumibilmente fine Novembre, primi di Dicembre.

**BRODOLINI MARIO-FRANCESCO**  
**DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA**  
N.B. l'articolo riflette (ovviamente) la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.